



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO
UTILIZZO BIKE SHARING**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 25.05.2020

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, ACCESSO AL SERVIZIO E TARIFFE

CAPO I

Articolo 1- Oggetto del regolamento 3

Articolo 2– Definizioni 3

CAPO II

Articolo 3. – Registrazione al servizio 3

Articolo 4. – Tempistiche di erogazione del servizio 3

Articolo 5. – Condizioni d’uso e tariffe 3

TITOLO II – OBBLIGHI DA PARTE DELL’UTENTE E RESPONSABILITA’

CAPO I

Articolo 6. – Obblighi dell’utente 4

CAPO II

Articolo 7. – dichiarazioni di responsabilità dell’utente 5

TITOLO III – SANZIONI

Articolo 8. – Sanzioni per un uso scorretto del servizio 5

TITOLO IV – RESPONSABILITA’ DEL GESTORE E DIPOSIZIONI FINALI

Articolo 9. – Responsabilità del Gestore 6

Articolo 10. – Foro competente 6

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, ACCESSO AL SERVIZIO E TARIFFE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento stabilisce, in osservanza delle norme dettate dal Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e del suo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), le condizioni di utilizzo del Servizio di bike sharing del Comune di Pergine Valsugana, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale.

Articolo 2. – Definizioni

2.1 Bike Sharing

E' il servizio pubblico e automatico di noleggio in condivisione di biciclette nel Comune di Pergine Valsugana. Il servizio consiste nel prelievo di una bicicletta in un punto di distribuzione e nel successivo deposito in un punto anche differente da quello di prelievo.

2.2 Stazioni di bike sharing

Ogni punto di prelievo (Ciclostazione) installato nel Comune di Pergine Valsugana è adibito al servizio di bike sharing. Nelle stazioni di bike sharing è possibile prelevare e/o depositare la bicicletta prima e dopo il suo utilizzo.

2.3 Colonnina

E' la struttura alla quale viene agganciata la bicicletta. Più colonnine formano una (Ciclostazione) stazione di bike sharing.

2.5. Utente

È il soggetto abilitato all'utilizzo del Servizio mediante adesione secondo le modalità previste dal gestore del Servizio.

Il servizio è riservato ai soggetti maggiorenni.

2.6. Modalità di accesso al servizio

L'ente gestore regola le modalità di adesione al servizio da parte dell'utenza e fornisce assistenza al pubblico telefonica e via email. Le modalità di adesione al servizio sono distinte tra utenti abituali (abbonati ordinari) ed occasionali.

CAPO II - ACCESSO AL SERVIZIO E TARIFFE

Articolo 3. – Registrazione al servizio

All'atto di adesione al servizio l'utente si impegna rispettare il presente regolamento.

Articolo 4. – Tempistiche di erogazione del servizio

Il servizio è funzionante H 24 sul territorio comunale.

Articolo 5. – Condizioni d'uso e tariffe

In materia di tariffe per l'utilizzo del servizio si rinvia a quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 dd. 27.12.2019 e ss.mm.:

- Abbonamento annuo: 25 euro (consente di usare il servizio per 365 giorni)
- Utilizzi: gratis fino a 60 minuti, 1,00 euro per ogni ora o frazione di ora successiva
- Ricarica minima di credito iniziale, oltre all'abbonamento annuo: 5 euro
- Credito minimo per utilizzare il servizio: 0 euro

L'aggiornamento delle tariffe è di competenza della Giunta comunale.

TITOLO II – OBBLIGHI DA PARTE DELL'UTENTE E RESPONSABILITA'

CAPO I – OBBLIGHI DA PARTE DELL'UTENTE

Articolo 6. – Obblighi dell'utente

L'Utente del servizio si impegna a rispettare le condizioni di seguito elencate:

- 6.1. essere in grado di condurre la bicicletta che preleva e conoscere le norme per la circolazione stradale;
- 6.2. utilizzare la bicicletta solo se in condizioni idonee all'uso; in caso contrario, riposizionare la bici nell'apposito aggancio della ciclostazione e comunicare quanto riscontrato al gestore ai recapiti indicati;
- 6.3. riconsegnare la bicicletta nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento del prelievo, non manomettendo alcuna parte meccanica o dell'equipaggiamento;
- 6.4. condurre ed utilizzare la bicicletta nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale (Codice della strada) e osservando i principi di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui;
- 6.5. non cedere la guida della bicicletta o la sua custodia ad altre persone, ritenendosi in caso contrario unico responsabile;
- 6.6. non lasciare il mezzo incustodito durante l'utilizzo;
- 6.7. al termine dell'utilizzo, riconsegnare la bicicletta ancorandola ad uno degli appositi agganci delle ciclo-stazioni dislocate nel territorio comunale;
- 6.8. conservare con cura la tessera, qualora in dotazione, informando tempestivamente il gestore ai recapiti indicati in caso di smarrimento della stessa;
- 6.9. informare tempestivamente il gestore ai recapiti indicati in caso di incidente e/o di infortunio che avvenga durante l'utilizzo;
- 6.10. corrispondere al gestore la somma necessaria per il ripristino totale della bicicletta pubblica da lui stesso danneggiata o distrutta per incidente o utilizzo improprio;
- 6.11. in caso di furto della bicicletta da lui subito, sporgere denuncia agli organi competenti (Polizia Municipale, Carabinieri, Questura) e presentarla al gestore entro 3 giorni dalla scoperta del furto stesso;
- 6.12. non trasportare la bicicletta su alcun veicolo privato (è ammesso il trasporto sul treno);
- 6.13. assumere la esclusiva responsabilità di danni cagionati o di violazioni al Codice della strada o ad altre disposizioni di legge durante l'utilizzo.

CAPO II – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

Articolo 7. – dichiarazioni di responsabilità dell'utente

7.1. L'utente è obbligato a risarcire tutti i danni che lo stesso dovesse causare per qualsiasi motivo, per fatto a lui imputabile e/o quale conseguenza dell'utilizzo del servizio Bike sharing;

7.2. L'utente è consapevole che il Comune non risponde per danni subiti dallo stesso per effetto o in conseguenza dell'utilizzo della bicicletta pubblica, nonché di quelli a lui cagionati da terzi (persone, cose, animali);

7.3. L'utente è consapevole che il Comune non risponde dello smarrimento, distruzione, furto di oggetti e/o animali presenti a bordo della bicicletta;

7.4. L'utente si impegna a sollevare il Comune da ogni violazione amministrativa rilevatagli durante l'uso del servizio di bike sharing per infrazioni delle norme sulla circolazione stradale (D.Lgs. 30/04/1992, n° 285, Codice della Strada, e successive modificazioni e integrazioni nonché al relativo Regolamento di esecuzione, DPR n. 495 del 16/12/1992).

TITOLO III – SANZIONI

Articolo 8. – Sanzioni per un uso scorretto del servizio

Contravvenendo agli obblighi sopra elencati, l'Utente del servizio è soggetto alle seguenti sanzioni, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato. Qualora sia prevista una penale monetaria, il relativo pagamento dovrà essere effettuato con le stesse modalità della ricarica.

9.1. furto della bicicletta, avvenuto durante l'utilizzo o anche in seguito a smarrimento della smart card personale, non denunciato preventivamente: intero valore della bicicletta, fissato in euro 430 euro per la bicicletta tradizionale e in 1250 euro per la bicicletta elettrica (valori comprensivi di IVA);

9.2. abbandono della bicicletta fuori da una ciclostazione, o comunque non agganciata correttamente; se la bicicletta sarà rinvenuta incustodita da un addetto al controllo, 50 euro; se la bicicletta non viene rinvenuta, si tratta di furto, vedi punto precedente;

9.3. danni imputabili all'Utente, sia alle componenti del servizio (bicicletta, ciclostazioni), sia cagionati a terzi: risarcimento alla parte danneggiata (gestore o terzi);

9.4. infrazioni al Codice della strada: pagamento della sanzione riferibile all'Utente, oltre ad una penale di 10 euro per la eventuale gestione amministrativa da parte del gestore;

9.5. smarrimento smart card: richiesta di una eventuale nuova tessera dall'emittitore della stessa, alle condizioni di quest'ultimo (la tessera non è comunque necessaria per utilizzare il servizio).

TITOLO IV – RESPONSABILITA' DEL GESTORE E DIPOSIZIONI FINALI

Articolo 9. – Responsabilità del Gestore

Il Gestore è responsabile, per i danni derivanti all'Utente e/o eventualmente a terzi, solo nel caso in cui i danni siano dovuti al mancato funzionamento delle parti tecniche del servizio per cause addebitabili al Gestore stesso.

Il Gestore non è mai responsabile per danni cagionati all'Utente da terzi (persone, cose o animali) durante l'utilizzo del servizio né in caso di smarrimento, distruzione, furto della bicicletta e di oggetti presenti a bordo.

Articolo 10. – Foro competente

L'utente è consapevole che per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra lo stesso ed il Comuni/Enti/gestori, il foro competente sarà esclusivamente quello di Trento.